

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”

**(articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e s.m.i.)**

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. ___ del __/__/2020

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo.....	2
Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione.....	3
Articolo 3 - Rilevanza economica dell’opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo.....	4
Articolo 4 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	4
Articolo 5 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo.....	5
Articolo 6 – Costituzione gruppo di lavoro.....	5
Articolo 7 – Compatibilità e limiti di impiego.....	6
Articolo 8 – Criteri di ripartizione dell’incentivo.....	7
Articolo 9 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	7
Articolo 10 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi tempi di espletamento degli incarichi – Penali per errori e omissioni.....	8
Articolo 11 – Funzioni articolate e singole.....	8
Articolo 12 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	9
Articolo 13 – Criteri di liquidazione.....	9
Articolo 14 - Entrata in vigore.....	10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per “Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per “Fondo”, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;

c) per “Dirigente”, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. In assenza di figura interna all'amministrazione dotata della qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra vengono espletate dal Capo del Settore interessato;

d) per “RUP”, il Responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture previsti e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono previsti nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" ART. 113 D.LGS. 50/2016 S.M.I.

ricalcolato sulla base del nuovo importo lordo di perizia. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Per importo a base di gara si intende l'importo complessivo delle opere soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza, risultante dal quadro economico del progetto approvato, escluse le somme per accantonamenti imprevisti, acquisizioni ed espropri, nonché l'i.v.a.

2. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

a) opere o lavori:

percentuale	Importo opere o lavori in euro
2%	fino a 1.000.000,00
1,8%	su l'importo eccedente compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00
1,6%	su l'importo eccedente compreso tra 2.000.000,01 e 5.548.000,00
1,4%	su l'importo eccedente oltre 5.548.000,00

b) servizi e forniture:

percentuale	Importo servizi e forniture in euro
1,2%	fino a 500.000,00
1%	Su l'importo eccedente compreso tra 500.000,01 e 1.000.000,00
0,9%	Su l'importo eccedente compreso tra 1.000.000,01 e 3.000.000,00
0,8%	Su l'importo eccedente oltre 3.000.000,01

3. Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture la disciplina dell'incentivo si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in base alle Linee guida dell'ANAC.

5. Per Servizi e forniture presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi, qualora il medesimo sia oggetto di una specifica progetto ai sensi dell'art. 23, co. 15, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 4 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti;
 - c) i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000;
 - d) lavori, servizi e forniture realizzati mediante affidamento diretto, fatta eccezione per i lavori e servizi contrassegnati da particolare complessità, che a titolo esemplificativo richiedono un'attività di valutazione del progetto, gestione della procedura di affidamento comparativa e di direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto con tenuta dei documenti di contabilità, verifiche in corso d'opera e redazione del certificato di regolare esecuzione per l'esecuzione del contratto;
2. Sono escluse, inoltre, le forniture di acquisto di beni di consumo, gli appalti relativi a servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni di CONSIP e di piattaforme regionali la quota di incentivo è ridotta del 50%.

Articolo 5 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i soggetti incaricati di svolgere le seguenti attività:
 - a) responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice);
 - b) valutazione e verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, del Codice);
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
 - d) direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione dell'appalto (art. 101 del Codice);
 - e) collaudatore statico (art. 102 del Codice);
 - f) collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità (art. 102 del Codice);
 - g) loro collaboratori tecnici e amministrativi, che svolgono particolari funzioni in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell'ambito dei singoli procedimenti.
2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 6 – Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua, con apposito

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” **ART. 113 D.LGS. 50/2016 S.M.I.**

provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi al criterio del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

4. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile di Servizio che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7 – Compatibilità e limiti di impiego.

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi ma incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. 50/2016.

4. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 8 – Criteri di ripartizione dell’incentivo

1. L’importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, nonché all’entità e complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente/responsabile competente con i criteri di seguito riportati:

a) opere o lavori:

attività	percentuale
- Responsabile unico del procedimento	25%
- Verifica progettuale (art. 26, comma 6, del Codice)	5%
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito	20%
- Direzione lavori e contabilità	40%
- Collaudo statico	5%
- Collaudo tecnico amministrativo (art. 102 del Codice)	5%

b) servizi e forniture:

attività	percentuale
- Responsabile unico del procedimento	30%
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito	25%
- Direttore dell’esecuzione, controllo amministrativo contabile	40%
- Verifica di conformità (art. 102 del Codice)	5%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell’ente.

5. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d’incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all’incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della “rialimentazione” è disposto in sede programmatica.

6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa alla “predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito” nella misura non superiore a un quarto della percentuale prevista al comma 1.

Articolo 9 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi tempi di espletamento degli incarichi – Penali per errori e omissioni

1. L'importo da corrispondere, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento della attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per l'amministrazione.

2. L'accertamento delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante applicazione nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale stabilita nel 1 per mille per ogni giorno di ritardo del corrispettivo spettante ai dipendenti, fino a un massimo del 10 per cento del suddetto importo.

4. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi/attività che hanno causato ritardo.

5. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore a 10% dell'importo spettante e in mancanza di una concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina al perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

6. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori o omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali. Nel caso ricorrano le suddette circostanze il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente già corrisposte.

7. L'accertamento delle circostanze di cui al comma precedente, è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.

8. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale. In particolare ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati i tempi conseguenti alle sospensioni ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Codice, alle proroghe di cui all'art. 107, comma 5, del Codice, alle varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) c) d) e) del Codice.

Articolo 11 – Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al dirigente o al responsabile del

servizio attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 12 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente o responsabile del servizio.

Articolo 13 – Criteri di liquidazione

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per l'attività di responsabile del procedimento dopo l'approvazione del progetto esecutivo o del progetto da porre a base di gara e la determina a contrarre, per la fase di progettazione e affidamento; con l'atto di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità e l'invio delle comunicazioni all'osservatorio dei contratti pubblici, per la fase di esecuzione;

b) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando/invito con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per la direzione lavori e contabilità, ovvero per la direzione dell'esecuzione e il controllo amministrativo contabile, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori e il conto finale dei lavori;

e) per il collaudo statico con il deposito del certificato;

f) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa.

2. La liquidazione degli incentivi viene corrisposta, previo accertamento positivo, mediante apposito atto dispositivo assunto dal dirigente competente:

a) per l'attività di responsabile del procedimento nella fase di progettazione e affidamento, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dal provvedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; per la fase di esecuzione del contratto, entro trenta giorni dall'atto di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità nella misura del restante 50 per cento;

b) per la verifica dei progetti entro trenta giorni dal provvedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

c) per le procedure di bando/invito entro trenta giorni dal provvedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

d) per la direzione lavori e contabilità, ovvero per la direzione dell'esecuzione e il controllo amministrativo contabile, entro trenta giorni dall'atto di approvazione del

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" **ART. 113 D.LGS. 50/2016 S.M.I.**

certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità; per contratti di particolare rilevanza economica, può essere disposta anche sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento, nella misura del 50% al raggiungimento del 50% dell'importo del contratto;

e) per il collaudo statico e per il collaudo tecnico-amministrativo, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa, entro trenta giorni dall'atto di approvazione dello stesso da parte dell'ente committente.

3. Qualora il procedimento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento (determina a contrarre) il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente per le attività espletate e certificate dal RUP.

4. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare è decurtato applicando le penali previste all'art. 11.

5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati all'art. 11 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n.50/2016, a partire dalla data del 01.01.2018, ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.

2. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.

4. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.